

- 2) L'Autorità Portuale avrà però sempre facoltà di revoca e di decadenza in tutto od in parte la presente concessione nei casi previsti dalla normativa vigente in ordine al dettato degli articoli 42, 47 e 48 del codice della navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.
- 3) Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Portuale, sulla semplice intimazione scritta della medesima, che sarà notificata all'interessato anche in via amministrativa per mezzo di agente dipendente dell'Autorità Portuale.
In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Autorità Portuale e del Comune.
- 4) Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di decadenza della stessa, l'Autorità Portuale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del codice della navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.
- 5) Nei casi di rinnovo, scadenza, decadenza o revoca della presente concessione, le opere abusive eventualmente realizzate restano acquisite allo Stato senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà della Autorità Portuale di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato con le modalità di cui ai punti 3) e 4) che precedono e salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.
- 6) Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Autorità Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi ed alla pubblica circolazione cui fossero destinate.
- 7) Le aree assentite in concessione e le opere ivi erette dovranno essere direttamente vigilate e custodite dal concessionario assumendone ogni onere e responsabilità al riguardo, fermo restando l'obbligo, ai sensi dell'art. 28 Reg. Cod. Nav., di lasciare libero accesso, sia di giorno che di notte, al personale dell'Autorità Portuale, della Capitaneria di Porto, del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana-Marche-Umbria, dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate che dovessero accedere per ragioni del loro ufficio.
- 8) La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che a discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:
- Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità Portuale di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
 - Ai sensi dell'art. 47, comma 1, punto b) e d) del Cod. Nav. la decadenza della concessione sarà dichiarata dall'Autorità Portuale per il non uso continuato della stessa per il periodo di anni uno o per l'omesso pagamento del canone per n° 2 rate annuali.
 - La mancata osservanza degli obblighi indicati nel presente atto e del Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime approvato con decreto n. 121/Comm. del 24.11.2003 costituirà causa di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 47, comma 1, punto f) del Cod. Nav.